

Il mondo del

DIRITTO

ANTONIO CAVAGNARO

9. DIRITTO PRIVATO

DIRITTO CIVILE

soggetti, famiglia, successioni



I soggetti dell'attività giuridica

❑ Persona fisica

Essere umano nato vivo, centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

❑ Enti giuridici - Organizzazioni collettive

▪ Persone giuridiche

Complessi organizzati di persone e beni, rivolto ad uno scopo, al quale l'ordinamento riconosce la «personalità giuridica».

▪ Soggetti di diritto (enti senza «personalità giuridica»)

Complessi organizzati di persone e beni, rivolto ad uno scopo, che l'ordinamento riconosce come soggetti di diritto sia pure senza attribuzione della «personalità giuridica».

Personalità giuridica

Caratteristiche principali della «personalità giuridica» (v. *infra*):

- autonomia patrimoniale perfetta
- limitazione di responsabilità (per le obbligazioni dell'ente) dei singoli componenti.

La persona fisica

❑ Capacità giuridica

- Attitudine di un soggetto di essere titolare di rapporti giuridici, ossia di diritti ed obblighi (art. 1 c.c.).
- Per le persone fisiche si acquista con la nascita e cessa con la morte.
- In via eccezionale, l'ordinamento attribuisce
 - ai nascituri concepiti la capacità di ricevere per causa di morte e per donazione
 - ai nascituri non concepiti la capacità di ricevere per causa di morte con vocazione testamentaria e per donazione
- Perdita della capacità giuridica: commorienza, scomparsa (fatto), assenza (scomparsa per 2 anni), morte presunta (scomparsa per 10 anni).

❑ Capacità di agire

- Attitudine di un soggetto a compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica.
- Per la persona fisica si acquista con il conseguimento della idoneità a curare autonomamente i propri affari ed interessi, ossia quella condizione di maturità psico-fisica (piena capacità di intendere e di volere, c.d. capacità naturale) che il Legislatore presume si raggiunga con il compimento del diciottesimo anno di età (art. 2 c.c.).
- Limitazioni alla capacità di agire
 - incapacità legale:
 - assoluta (interdizione giudiziale – interdizione legale)
 - relativa (inabilitazione – emancipazione)
 - incapacità naturale o di fatto: gli atti sono annullabili (atti unilaterali, contratti, altri atti).

Gli istituti di protezione degli incapaci

☐ Responsabilità genitoriale

- Potere-dovere (di natura personale e patrimoniale) spettante congiuntamente ai genitori di proteggere educare ed istruire i figli minorenni (e non emancipati) e di curare i loro gli interessi patrimoniali (art. 316 c.c.).
- Rappresentanza legale; amministrazione dei beni (art. 320 c.c.); usufrutto legale dei beni (art. 324 c.c.).

☐ Tutela

- Tutore per minori (in caso di morte dei genitori o impossibilità di esercitare la responsabilità), interdetti (affetti da infermità di mente dichiarata con sentenza; pena accessoria dell'ergastolo o reclusione di almeno 5 anni – art. 32 c.p.).
- Ufficio di diritto privato diretto a realizzare un interesse di natura pubblica. Funzione di rappresentanza.
- Amministrazione: ordinaria (da solo), straordinaria (Giudice tutelare), disposizione (Tribunale). Annullabilità.
- Protutore: sostituisce il tutore e tutela il minore in caso di conflitto di interesse.

☐ Curatela

- Curatela per gli inabilitati (affetti da infermità abituale non grave) ed i minori emancipati (sedicenni ammessi a contrarre il matrimonio).
- Funzione di assistenza: viene in rilievo solo per determinati atti e cura solo gli interessi patrimoniali.
- L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.

☐ Amministrazione di sostegno (art. 404 e ss. c.c.)

- Per persone che, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi.
- Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessari dell'amministratore (in base al decreto di nomina).

Sede giuridica della persona fisica

- ☐ Dimora / luogo in cui la persona si trova occasionalmente
- ☐ Residenza / luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale
- ☐ Domicilio / luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari o interessi.

Diritti della personalità

Personalissimi, assoluti, non patrimoniali, intrasmissibili, irrinunziabili, imprescrittibili

- ☐ Diritto alla vita e all'integrità fisica (art. 5 c.c.)
- ☐ Diritto all'onore e all'integrità morale
- ☐ Diritto alla riservatezza (*privacy*)
- ☐ Diritto all'immagine e all'identità personale
- ☐ Diritto alla libertà e alla esplicazione della propria attività
- ☐ Diritto al nome (e alla ditta in ambito economico)

La persona giuridica

Soggetti giuridici distinti ed autonomi rispetto alle persone componenti.

❑ Tipi di persone giuridiche

- Corporazioni (complesso organizzato di persone, prevale l'elemento personale)
 - Associazioni (con scopo interno – vantaggio per gli associati – di natura ideale)
 - Società (con scopo di lucro o mutualistico)
- Istituzioni (complesso organizzato di beni, prevale l'elemento patrimoniale)
 - Fondazioni (con scopo esterno – vantaggio per altri – con destinazione di un patrimonio privato a scopo di pubblica utilità)
 - Comitati (per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità)

❑ Elementi costitutivi della persona giuridica

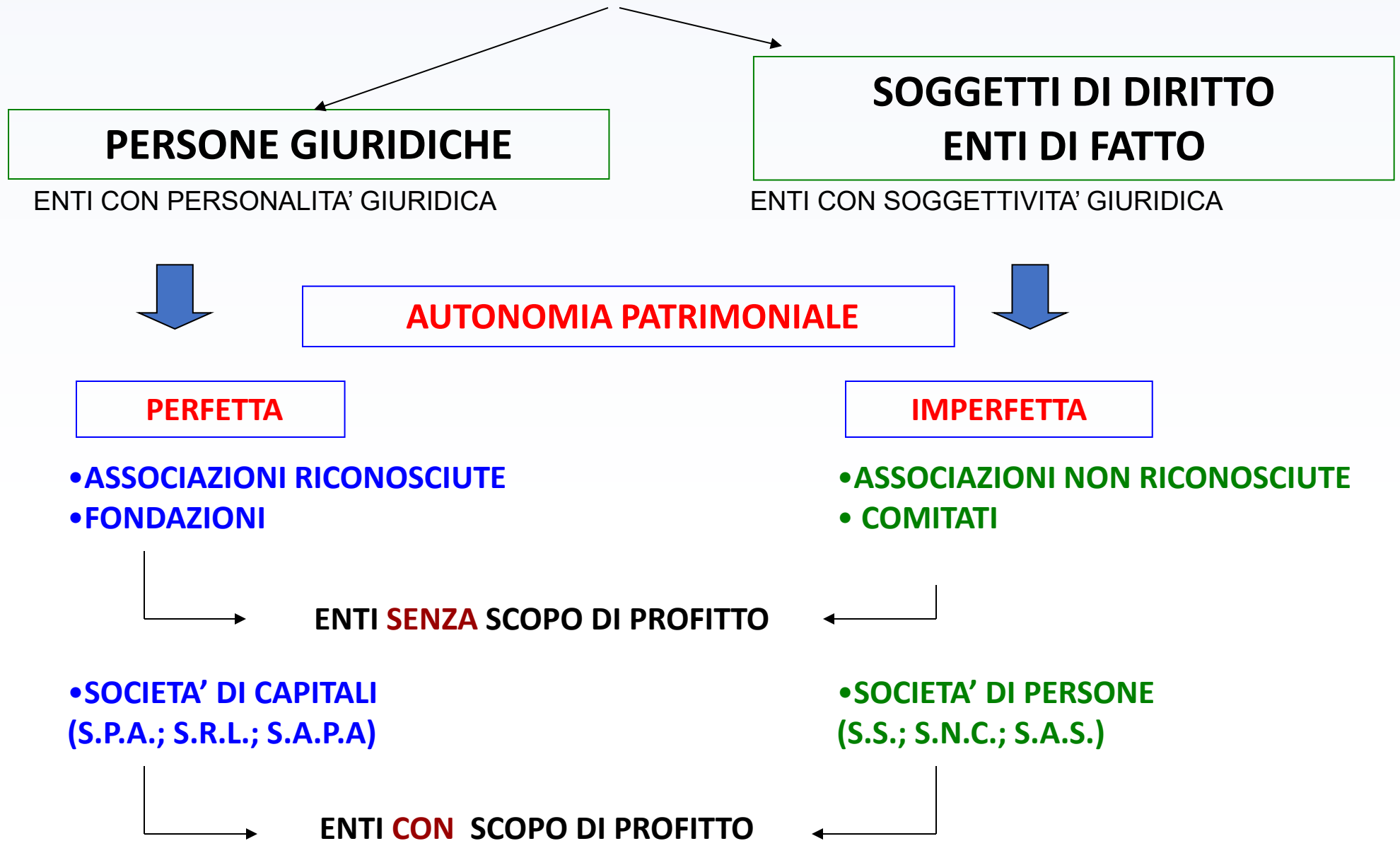
- Corporazioni
 - Pluralità di persone
 - Patrimonio sufficiente per uno scopo comune ideale di natura non economica
- Istituzioni
 - Fondatori e organi direttivi
 - Patrimonio sufficiente per uno scopo determinabile e lecito

❑ Autonomia patrimoniale perfetta / il patrimonio della persona giuridica rimane distinto e separato da quello delle persone che la compongono. Per cui

- i beni della persona giuridica non appartengono alle persone componenti
- i creditori dell'ente non possono di regola rivalersi nei confronti dei singoli componenti (limitazione di responsabilità);
- il creditore del singolo socio/associato/componente non può aggredire il patrimonio dell'ente.

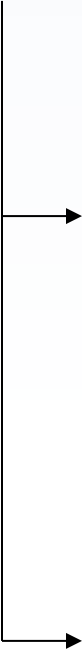
❑ Riconoscimento / Requisito formale per l'acquisizione della personalità giuridica: atto dell'autorità prefettizia o regionale (per le p.g. che operano in ambito regionale o nelle materie di competenza della Regione), consistente nella iscrizione nell'apposito registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura e dalle Regioni.

ENTI GIURIDICI



AUTONOMIA PATRIMONIALE

TUTTE LE ORGANIZZAZIONI HANNO UN'AUTONOMIA PATRIMONIALE, OSSIA UN PROPRIO PATRIMONIO, DISTINTO DAL PATRIMONIO DELLE PERSONE FISICHE SOTTOSTANTI



SOLO LE PERSONE GIURIDICHE HANNO
AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, OSSIA
ASSOLUTA SEPARAZIONE E RECIPROCA INDIFFERENZA DEL PATRIMONIO
DELL'ENTE E DI QUELLI DEI SINGOLI PARTECIPANTI RISPETTO ALLE VICENDE
CHE POSSONO COLPIRLI

GLI ENTI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA HANNO
AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA, OSSIA
PUR SUSSISTENDO UNA DISTINZIONE TRA PATRIMONIO DELL'ENTE E QUELLO
DEI COMPONENTI NON SI MANIFESTA MAI NELL'ASSOLUTA SEPARAZIONE E
INDIFFERENZA DEI PATRIMONI

Cenni sul diritto di famiglia (1)

Insieme di norme che disciplinano gli *status* e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia.

❑ Inquadramento normativo

- Art. 29 Cost.: famiglia definita come società naturale fondata sul matrimonio, il quale è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
- Riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975): abroga numerose disposizioni del codice civile in aperto contrasto con la Costituzione
 - completa parità giuridica (oltre che morale) dei coniugi
 - riconoscimento dei figli naturali, con identici diritti successori rispetto ai figli legittimi
 - scomparsa della dote e della patria potestà (potestà genitoriale: ora responsabilità genitoriale)
 - comunione legale come regime patrimoniale in assenza di diversa convenzione.

❑ Concetto di famiglia

- Famiglia legittima: formazione sociale fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della responsabilità.
- Famiglia naturale o di fatto: persone di sesso diverso che convivono *more uxorio*.
- Unione civile (l. n. 76/2016): formazione sociale, forma di convivenza tra persone dello stesso sesso.
- Coniugio / parentela (in linea diretta e in linea collaterale) / affinità.

❑ Matrimonio (negozio giuridico bilaterale: personalissimo, tipico e formale)

- Atto (regolato dal diritto civile e dal diritto canonico): consenso che due persone di sesso diverso si scambiano dichiarando la volontà di unirsi in matrimonio
 - Matrimonio civile
 - Matrimonio concordatario (canonico/religioso con effetti civili: il Ministro di Culto è Ufficiale di Stato Civile)
- Rapporto (regolato esclusivamente dal diritto civile): rapporto giuridico di natura non patrimoniale che dall'atto di matrimonio dura sino alla morte di uno dei coniugi o sino allo scioglimento per divorzio.

Cenni sul diritto di famiglia (2)

❑ Invalidità del matrimonio

- Nullità o annullabilità: mancanza dei requisiti e presenza di impedimenti matrimoniali (per es. vincolo di precedente matrimonio: nullità assoluta ed insanabile) o vizi del consenso. Matrimonio putativo.
- Inesistenza: mancanza di celebrazione, mancanza di consenso, persone dello stesso sesso.

❑ Effetti del matrimonio

- Obbligo di coabitazione nella residenza familiare
- Obbligo di fedeltà
- Obbligo di assistenza morale e materiale.
- Obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, di mantenere, istruire ed educare la prole (responsabilità genitoriale).

❑ Regime patrimoniale dei coniugi

- Comunione dei beni (regime legale: art. 177 c.c.): acquisiti dei coniugi (anche separati) compiuti durante il matrimonio.
- Separazione dei beni: mantenimento della titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
- Convenzioni matrimoniali (deroga al regime legale, con atto pubblico) / Comunione convenzionale
- Fondo patrimoniale / Impresa familiare / Azienda coniugale

❑ Separazione personale dei coniugi

Viene meno la comunione spirituale con impossibilità di convivenza/coabitazione: sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo quelli di assistenza e di rispetto.

- Separazione giudiziale
- Separazione consensuale
- Separazione di fatto

❑ Scioglimento del matrimonio

- Matrimonio civile: scioglimento del matrimonio
- Matrimonio concordatario: cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico

Effetti personali (possibilità di contrarre nuovo patrimonio) / Effetti patrimoniali (perdita dei diritti successori).

Successione *mortis causa* (1)

❑ Definizione

- Successione in generale: si ha successione in un rapporto giuridico quando questo si trasmette, inalterato in tutti suoi elementi oggettivi, da un soggetto ad un altro.
- Successione *mortis causa*: quel fenomeno di sub-ingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti patrimoniali attivi e/o passivi a seguito della morte di quest'ultimo, detto comunemente «*de cuius*» («*de cuius hereditate agitur*»).

❑ Tipi di successione *mortis causa*

- Successione a titolo universale (eredità): il successore subentra in tutti i rapporti patrimoniali del *de cuius*, con confusione dei due patrimoni (salva l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario).
- Successione a titolo particolare (legato): il successore subentra solo in determinati diritti patrimoniali (diritti reali o rapporti giuridici determinati che non vengono considerati quota del patrimonio del *de cuius*).

❑ Vocazione / Delazione / capacità a succedere

- Vocazione: il titolo in base al quale si succede (legge o testamento)
- Delazione ereditaria: offerta del patrimonio ereditario in toto o pro quota (legittima o testamentaria)
- Capacità a succedere: anche le persone fisiche concepite o non concepite / le persone giuridiche possono accettare sempre con beneficio di inventario

❑ Distinzione tra eredità e legato

- Successione nel possesso: l'erede subentra nel possesso del *de cuius*, il legatario no (però può unire il suo possesso a quello del *de cuius*: accessione del possesso)
- Responsabilità per debiti ereditari: l'erede risponde dei debiti del *de cuius* anche con il proprio patrimonio (fatta salva l'accettazione con beneficio di inventario), il legatario no.
- Necessità di accettazione: la successione a titolo universale dell'erede richiede la manifestazione della volontà di accettazione (espressa o tacita); per il legatario no, fatta salva la possibilità di rinuncia.

Successione *mortis causa* (2)

❑ Accettazione dell'eredità / Rinuncia

▪ Accettazione

- Accettazione pura e semplice: manifestazione di volontà del chiamato diretta all'acquisto dell'eredità (con confusione dei patrimoni) soggetta al termine ordinario di prescrizione;
 - espressa (atto pubblico o scrittura privata)
 - tacita (atti incompatibili con al volontà di non accettare)
 - presunta/legale (per es. art. 485 c.c.: chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari).
- Accettazione con beneficio di inventario: il chiamato mantiene il patrimonio del *de cuius* distinto dal proprio e conserva verso l'eredità gli stessi diritti ed obblighi che aveva verso il suo dante causa.
- Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (a tutela dei creditori del defunto).
- Azione a tutela dell'erede: petizione di eredità.

- Rinuncia (sempre per iscritto e in forma solenne, revocabile se non è decorso il termine di accettazione)

❑ Vicende della delazione

- Indegnità (ipotesi di cui all'art. 463 c.c.)
- Divieto di patti successori (costitutivi, dispositivi, abdicativi) – (art. 458 c.c.)
- Delazione successiva/condizionata: per effetto di un'unica chiamata più soggetti sono destinati a succedere l'uno dopo la morte dell'altro.

Sostituzione: ordinaria (il testatore designa un sostituto all'erede se questi non vorrà o potrà accettare) / fedecommissaria

- Delazione indiretta: il rappresentante acquista la medesima posizione del rappresentato.

Rappresentazione: (in assenza di disposizioni sostitutive) i discendenti subentrano nella posizione del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non voglia o non possa accettare.

- Delazione solidale: ciascun successore è chiamato per l'intero in concorso con altri.

Accrescimento: in caso di chiamata congiuntiva (in assenza di sostituzione o rappresentazione) e uno dei chiamati non accetta, la quota di chi ha accettato si accresce anche di quella del chiamato che non ha accettato.

Tipi di successione

- Legittima (*ab intestato*)
- Testamentaria
- Necessaria (successione dei legittimari - *contra testamentum*)

Successione legittima

❑ SUCCESSIONE LEGITTIMA (per «volontà» di legge) (art.565 e ss. c.c.)

Presupposti

Tale tipologia di successione opera in caso di

- morte del *de cuius* senza testamento
- testamento privo di disposizioni patrimoniali, nullo, annullato, revocato
- esistenza di testamento che non dispone di tutti i beni del *de cuius* (coesistenza di successione legittima e testamentaria)

Successori legittimi

- Tre ordini di parenti, ciascuno dei quali esclude il successivo
 1. discendenti (legittimi e naturali),
 2. ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
 3. parenti collaterali e altri parenti sino al sesto grado
- il coniuge concorre con i primi due ordini ed esclude il terzo (art. 581 c.c.).
- Se tali soggetti non esistono o non accettano l'eredità questa si devolve allo Stato (erede necessario che non può rinunciare, ma non risponde mai dei debiti del *de cuius* oltre il valore dei beni e dei legali acquistati).

Successione necessaria

❑ SUCCESSIONE NECESSARIA (in caso di esistenza di testamento, *contra testamentum*)

In caso di testamento, è prevista a favore di alcune persone (legittimari/riservatari) ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio in successione, indipendentemente dalle disposizione del testatore.

Si tratta di norme di ordine pubblico, cogenti ed inderogabili.

❑ Legittimari (art. 536 c.c.)

(nucleo familiare in senso rigoroso e stretto)

- Coniuge superstite
- Figli legittimi o naturali
- Ascendenti legittimi

❑ Quota di legittima

- Quota del patrimonio disponibile: della quale il testatore è libero di disporre
- Quota del patrimonio indisponibile (riserva o legittima): della quale il testatore non poteva disporre in quanto destinata ai legittimari (diritto assoluto che si esplica sui beni ereditari, non diritto di credito nei confronti degli altri successori).

❑ Lesione della legittima

- Lesione della quota di legittima di un patrimonio in conseguenza di atti *inter vivos* (donazioni) o *mortis causa* (testamento)
- In tal caso occorre reintegrare la quota di legittima, mediante la c.d. «riunione fittizia» e le azioni di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni (azione soggetta a prescrizione decennale) e poi eventuale restituzione.
- Legato in sostituzione o in conto di legittima.

Successione testamentaria (1)

TESTAMENTO: atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.).

Negoziio giuridico unilaterale, non recettizio, unipersonale, gratuito, revocabile/modificabile, personalissimo e formale.

☐ Disposizioni testamentarie

- Designazione di persona/e determinata/e o determinabile/i (se no nullità della disposizione).
- Si disposizioni soggette a condizioni, termini e modi, però con limiti.
- Può contenere anche disposizioni non patrimoniali.
- Disposizione a favore dell'anima.
- Disposizioni a favore dei poveri.

☐ Forme del testamento (solenni)

- Olografo: redatto, datato e sottoscritto dal testatore di suo pugno
- Pubblico: contenuto in un documento redatto, con le richieste formalità, da un Notaio
- Segreto: consegna solenne di una scheda (non necessariamente autografa, ma sottoscritta dal testatore) contenente le disposizioni testamentarie ad un Notaio che la riceve e la conserva tra i suoi atti
- Internazionale: l. 387/1990 in attuazione della Convenzione di Washington del 1973.

Per la eseguibilità del testamento occorre la sua pubblicazione a cura di un Notaio. Solo il testamento pubblico è immediatamente eseguibile.

☐ Capacità di testare

- Sussiste in presenza della capacità di agire e della piena capacità di intendere e di volere.
- Sono incapaci di testare: il minore, l'interdetto, l'incapace naturale. In questi casi il testamento è annullabile.

☐ Capacità di ricevere per testamento

E' più ampia della capacità a testare: include nascituri concepiti e non concepiti, persone giuridiche, enti non riconosciuti.

Successione testamentaria (2)

❑ Invalidità del testamento

▪ Nullità

L'azione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile.

- Per vizio di forma (mancanza di autografia o sottoscrizione nel testamento olografo; negli altri casi mancanza di redazione per iscritto o sottoscrizione di chi deve rivere il testamento)
- Testamento congiuntivo o reciproco
- Per violenza o errore ostativo (sulla dichiarazione)
- Nullità delle singole disposizioni: per difetto di sostanza – difetto di indicazioni.
- Conversione del testamento nullo (solo formale): testamento segreto in olografo se ne ricorrono i requisiti.
- Conferma della disposizione testamentaria nulla (espressa o tacita).

▪ Annulabilità

L'azione di annullabilità spetta a chiunque vi abbia interesse e si prescrive in cinque anni.

- Per vizio di forma (nei casi in cui non è comminata la nullità);
- Per difetto di capacità.
- Annulabilità delle singole disposizioni: vizi di volontà (errore, dolo, violenza)

❑ Revocazione del testamento

- Il testamento è atto revocabile fino all'ultimo momento della vita del testatore. Espressa , tacita (mediante testamento posteriore che contiene disposizioni incompatibili con le precedenti) o presunta (per es. distruzione del testamento olografo o alienazione della cosa legata).
- E possibile la revoca della revoca, ma solo in forma espressa (in tal caso rivivono le disposizioni revocate).
- Revocazione di diritto in caso di: sopravvenienza di figli o discendenti legittimi; riconoscimento di un figlio naturale; ignoranza di avere figli

Altro sulla successione

❑ Il legato

- Disposizione *mortis causa* a titolo particolare per cui un soggetto (legatario) succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, ma non in una quota del patrimonio del *de cuius*.
- Tipico è il legato testamentario; ma anche legato *ex lege* (assegno vitalizio al figlio naturale non riconoscibile).
- L'acquisto del legato non richiede accettazione, mentre la rinuncia è sempre possibile, ma senza termini o condizioni.
- Figure particolari di legato: sublegato (prestazione a carico di un altro legatario), prelegato (beneficiario è uno degli altri coeredi), legato di cosa altrui (onere con possibilità di corresponsione del giusto prezzo), legato di un credito, legato di liberazione di un debito, legato a favore del creditore del testatore.

❑ La comunione ereditaria

- Ricorre quando al *de cuius* succedono più eredi (coeredi) i quali diventano comproprietari dei beni che costituiscono l'eredità (con applicazione delle regole che valgono per la comunione ordinaria).
- In caso di cessione da parte di un coerede della sua quota di eredità, gli altri coeredi hanno diritto di prelazione a parità di prezzo (se non avviene la preventiva notifica, diritto di riscatto degli altri coeredi, c.d. retratto successorio).
- Divisione: amichevole (contrattuale), testamentaria, giudiziale.
- Collazione: figli, discendenti e coniuge che concorrono alla successione devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario (in natura o per imputazione del valore) tutti i beni che sono stati loro donati dal *de cuius* in vita (come se si trattasse di un anticipo della successione).